



**Regione Lombardia**

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

IL DIRETTORE GENERALE

Protocollo Z1.2011.0005911 del 02/03/2011

Firmato digitalmente da BRUNO MORI

Alle PROVINCE Lombarde - Settore Ambiente

Ai SINDACI dei Comuni Lombardi

LORO SEDI

Oggetto : Regime autorizzativo impianti di conferimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici.

Con l'approvazione del regolamento di cui al DM 65/10, emanato in attuazione del D.lgs. 151/05, è stata individuata la disciplina recante specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. 151/05, dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 6, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.

Al fine di garantire un'applicazione uniforme sul territorio regionale della disciplina semplificata di gestione dei RAEE si precisa, in via collaborativa ed impregiudicate restando le competenze attribuite agli Enti locali dalla vigente normativa, che il

---

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANNA COZZI**

PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano  
Tel. 02/6765.7307. Fax. 02/6765.8398

conferimento dei RAEE domestici, raccolti nell'ambito delle procedure di cui al DM 65/10 può essere effettuato presso i centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs 151/05, autorizzati sia ai sensi del DM 8 aprile 2008, sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.lgs 152/06 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, nelle caratteristiche strutturali e nelle modalità gestionali, i requisiti fissati nell'Allegato 1 del DM 8 aprile 2008.

La disposizione di cui all'art. 8 del DM 65/10, infatti, pur essendo intesa a ribadire che i nuovi centri di raccolta RAEE sono realizzati e gestiti sulla base della disciplina agevolativa, non esclude la compresenza sul territorio di centri di raccolta RAEE autorizzati sulla base di altre discipline ritenute legittime dall'ordinamento giuridico.

A tal proposito si precisa che il DM 65/10, all'art. 8, rinvia, per quanto riguarda le modalità di realizzazione e gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. 151/05, ai contenuti del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni e che pertanto tali centri di raccolta sono oggetto di una disciplina agevolata per la loro realizzazione e funzionamento.

Tale disciplina, dettata a livello primario dalla definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/06, coesiste attualmente con la disciplina di autorizzazione ordinaria applicabile agli impianti di gestione dei rifiuti, tra i quali si annoverano certamente anche i centri di stoccaggio di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06, e con tutte le altre discipline di settore applicabili ai rifiuti.

L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 garantisce una tutela ambientale che viene ritenuta piena dal legislatore nazionale e, in molti casi, presuppone la rispondenza a requisiti che garantiscono una protezione dell'ambiente ancor più elevata rispetto alle modalità semplificate consentite dal DM 8 aprile 2008.

Nella disposizione, contenuta nello stesso DM 8 aprile 2008, all'art. 2, c. 7, che esclude, per i centri di raccolta operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali che siano conformi alle disposizioni tecnico gestionali previste dall'Allegato 1 del medesimo DM, il rilascio di una nuova autorizzazione comunale, è possibile ravvisare l'intenzione di assimilare, sussistendo le condizioni citate, i centri di

---

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANNA COZZI**

raccolta già autorizzati come impianti o operazioni gestionali ai centri di raccolta disciplinati dal DM 8 aprile 2008.

Va, quindi, riconosciuto a tutti i centri di raccolta, comunque autorizzati in base a qualunque normativa, la possibilità di ospitare i RAEE provenienti da nuclei domestici raccolti anche da parte dei distributori e degli installatori di AEE nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Tale conclusione, oltre ad apparire atta ad offrire una soluzione gestionale funzionale, risulta anche idonea sia ad evitare conseguenze dannose in termini di tutela ambientale, sia al fine di incentivare il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs.151/05.

Infine, per quanto riguarda la fase gestionale circoscritta dal conferimento dei RAEE domestici ad un centro di raccolta, questa appare riconducibile alle competenze comunali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs 151/05, anche tenuto conto del sistema di incentivi/premi di efficienza stabiliti in sede convenzionale fra Anci e i Sistemi Collettivi istituiti dai produttori RAEE.

Inoltre, alla luce del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.lgs. 151/05 e dell'art. 8 del DM 65/10 “i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta RAEE provenienti da nuclei domestici”.

BRUNO MORI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

---

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANNA COZZI**

PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano  
Tel. 02/6765.7307. Fax. 02/6765.8398